

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi - contratti sotto soglia

(Approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 in data 18 novembre 2019)

Art. 1 - Oggetto

Le presenti Disposizioni disciplinano le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuando oggetti, modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

Tali procedure sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e imparzialità.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con le Direttive alle ALER emanate da Regione Lombardia con D.G.R., per ciascun anno di riferimento.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in quanto compatibili con la normativa in materia di contratti pubblici in vigore alla data di applicazione delle disposizioni del Regolamento *de quo*.

Art. 2 - Normativa di riferimento e principali definizioni

Le acquisizioni di cui alle presenti disposizioni sono operate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 – di seguito definito “Codice”), e nelle successive disposizioni attuative.

Per “**appalti pubblici**” si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Per “**appalti pubblici di forniture**” si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Per “**appalti pubblici di servizi**” si intendono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto la prestazione dei servizi diversi di quelli di cui alla lettera II) dell'art. 3, comma 1, del Codice.

Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

Le forniture e i servizi di cui presente al regolamento sono ammessi per importi inferiori alla soglia di cui all'*articolo 35, comma 1, lett. c) del Codice*.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo pari o superiore a quello sopra indicato potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla presente disciplina.

Art. 4 - Responsabile Unico del procedimento

Per ogni acquisizione di beni o servizi l'Azienda opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e disposizioni attuative.

Art. 5 - Tipologie di beni e servizi

Nei limiti di importo previsti all'articolo 3, è ammesso il ricorso all'acquisizione di beni e servizi riconducibili a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti categorie:

Tipologie di beni:

- a) pubblicazioni, materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione, riviste e banche dati anche telematiche;
- b) autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, compreso relativo materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e accessori vari;
- c) apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;
- d) arredi ed accessori d'arredo, allestimenti e attrezzature anche di sicurezza per eventi, manifestazioni e simili;
- e) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- f) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- g) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- h) beni mobili, fotocopiatrici ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività;
- i) beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- j) cancelleria, stampati, modulistica, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d'uso di attrezzature di ogni genere;
- k) materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;
- n) beni patrimoniali di carattere culturale e artistico;
- o) fornitura di accessori e elementi di abbigliamento per il personale;
- p) dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- q) segnaletica per interni ed esterni;
- r) supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi di primo intervento;
- s) articoli promozionali (gadget e oggettistica varia con finalità di comunicazione).
- t) fornitura e consumo acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali.
- u) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi.
- v) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- w) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- x) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- y) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Possono altresì essere eseguite, con i limiti di cui all'art. 3, le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi effettuati ai sensi del presente Regolamento.

Tipologie di servizi:

- a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o eventi di carattere istituzionale, culturale o scientifico nell'interesse dell'Azienda, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b) servizi alberghieri;
- c) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo;
- d) servizi di studio, ricerca, assistenza tecnico-specialistica di carattere legale, notarile, gestionale, fiscale, contabile, tributario e amministrativo ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) servizi di indagine e rilevazione statistica e/o di mercato;
- f) servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

- g) servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature, nonché di autoveicoli e altri beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- h) servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e altre manifestazioni;
- i) servizi di produzione, registrazione e trasmissione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- j) servizi postali, di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- k) servizi di pulizia, comprensivo di materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi compresa l'eliminazione scarichi e rifiuti;
- l) servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- m) servizi di traduzione ed interpretariato in genere;
- n) servizi di supporto all'attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari, servizi fotografici e riprese video, servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l'attività dell'ente in forma scritta, audiovisiva e via internet;
- o) servizio di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, scarto documentazione d'archivio, produzione dei documenti a corredo (titolario, massimario di scarto, regolamento, ecc.) messa in sicurezza dei documenti e locali di archivio, interventi di dematerializzazione, riversamento e recupero, nonché promozione e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica;
- p) servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale;
- q) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto biglietti;
- r) servizi di trasporto aereo di qualunque genere;
- s) servizi finanziari, assicurativi, bancari;
- t) servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotelematico e di videocomunicazione, sviluppo, gestione, assistenza e manutenzione di software (ivi compresi siti web), hardware e di sistemi di trasmissione e sicurezza dati;
- u) servizi di telecomunicazione;
- v) servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale dipendente;
- w) servizi per la custodia, la vigilanza e la sicurezza;
- x) servizi tecnici e similari di cui agli artt. 31, comma 8, 24, 102 e 157 del Codice (compresa l'assistenza tecnico-specialistica per perizie di parte nelle controversie civili, penali e/o amministrative);
- y) servizi di formazione e aggiornamento del personale, di organizzazione corsi e partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie nonché per l'organizzazione e l'effettuazione di procedure concorsuali, ivi compresa la locazione di spazi e di strumentazioni dedicate;
- z) servizi di carattere ricreativo, culturale e sportivo;
- aa) servizio di locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate.

Possono inoltre essere eseguite, con i limiti di cui all'art. 3, le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni effettuati ai sensi del presente Regolamento.

Art. 6 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi, nella determinazione di indizione della gara e negli atti conseguenti, ALER può, in aderenza all'art. 112 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riservare il diritto di partecipazione alla procedura di appalto ad operatori economici ed a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell'art. 112 comma 2 del D.lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.

I soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 7 - Disposizioni speciali per i servizi legali

I servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del Codice Appalti sono affidati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice medesimo dal Presidente – in conformità allo Statuto aziendale –, il quale incarica il Direttore Generale per le incombenze di Legge riguardanti le nomine dei RUP da egli identificati volta per volta con apposita determinazione.

I servizi legali diversi da quelli di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del Codice Appalti, aventi ad oggetto il recupero del credito e/o le procedure di sfratto nei confronti degli assegnatari, di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) – con rispetto delle modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 8 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Per servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE (art. 3, comma 1, lett. vvvv Codice) si intendono:

- a) i servizi di architettura ed ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti;
- c) le attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che l'Azienda ritenga indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico del procedimento, di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice medesimo, in seguito a selezione effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento tramite raffronto curricolare di nominativi dei professionisti accreditati da ALER nel proprio Elenco aperto di professionisti tecnici qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro – artt. 24,36,46 e 157 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. - pubblicato sul sito aziendale; nominativi appartenenti alle categorie professionali di cui si necessita, scelti da ufficio a ciò delegato mediante procedura che rispetti i criteri di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ed inviati al RUP ai fini del confronto di cui sopra.

Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, procede alla verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario compresi, se richiesti nella lettera d'invito, quelli economici e finanziari; è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica di requisiti anche degli altri partecipanti.

Ai sensi dell'art. 157, comma 2, del Codice, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della

sicurezza in fase di progetto, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli operatori da invitare sono individuati tra i professionisti accreditati nell'Elenco aziendale di cui sopra (e nel rispetto delle modalità descritte), ovvero sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti secondo le modalità previste nelle Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario compresi, se richiesti nella lettera d'invito, quelli economici e finanziari; è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica di requisiti anche degli altri partecipanti.

Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo III e IV del Codice.

Art. 9 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni di beni e di servizi

Le acquisizioni di beni e di servizi possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- **Amministrazione diretta**
- **Affidamento diretto**
- **Procedura negoziata**

Sussiste per l'Azienda, in sintonia con le Direttive Regionali, l'obbligo di aderire alle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA - ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo in suo favore presso ARCA S.p.A. Qualora tali strumenti siano assenti, l'Azienda aderisce alle convenzioni Consip o, in alternativa, procede autonomamente all'acquisto impiegando in ogni caso parametri di prezzo-qualità della Convenzione Consip come limiti massimi.

Resta comunque salva, per importi inferiori alla soglia comunitaria, la possibilità di utilizzare la piattaforma regionale Sintel oppure in alternativa il mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA di CONSIP. I contratti dovranno prevedere, di norma, la condizione risolutiva, con possibilità di adeguamento dei corrispettivi, nel caso di successiva disponibilità di strumenti negoziali delle suddette centrali di committenza che offrano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 10 - Amministrazione diretta

Tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, l'Azienda organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi e beni propri o appositamente acquistati o noleggiati.

Art. 11 – Affidamento diretto

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

In questi casi il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato di volta in volta con determinazione del Direttore Generale, assicurando criteri di rotazione, anche per sedi diverse da quella di appartenenza, sulla base della competenza tecnica.

- a) Per le spese di importo non superiore a 500,00 euro (IVA esclusa) l'Ufficio interessato all'acquisto attesta la necessità e vi provvede direttamente (cassa economale), secondo un valore massimo stabilito annualmente;
- b) Per affidamenti di importo fino a € 5.000,00 il RUP procede all'affidamento diretto, debitamente motivato;
- c) Per affidamenti il cui importo è superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 20.000,00, il RUP procede all'affidamento diretto, debitamente motivato, previa consultazione di almeno tre operatori;
- d) Per affidamenti il cui importo è superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00, il RUP procede all'affidamento previa consultazione di almeno cinque operatori. Per importi superiori a 20.000 euro (IVA esclusa), il Responsabile Unico del Procedimento procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione e previa attestazione della congruità dell'offerta, documentata attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi se sussistono in tale numero soggetti idonei scelti dall'Elenco Fornitori ovvero sulla base di indagini di mercato. L'eventuale mancata allegazione dei preventivi deve essere motivata mediante idonei, circostanziati ed oggettivi elementi di riscontro che giustifichino sotto il profilo tecnico e/o economico la scelta del fornitore.

In relazione alla complessità e durata delle prestazioni, può essere richiesta al Fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), a garanzia della regolare esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avviene mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, procede alla verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario compresi, se richiesti nella lettera d'invito, quelli economici e finanziari; è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica di requisiti anche degli altri partecipanti.

Art. 12 – Procedura negoziata

Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, l'affidamento avviene con procedura negoziata, attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), scelti dall'Azienda dall'Elenco Fornitori di ALER BG-LC-SO Telematico, attivato sulla piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata Sistema di Intermediazione telematica (SINTEL), ovvero sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avviene mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti.

Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta di offerta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal Responsabile Unico del Procedimento che contiene i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

Le specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle indicazioni fornite per iscritto dalla struttura richiedente, e tutte le altre condizioni dell'offerta possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), l'Azienda si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, procede alla verifica dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario compresi, se richiesti nella lettera d'invito, quelli economici e finanziari; è fatta salva la facoltà per il Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla verifica di requisiti anche degli altri partecipanti.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

Gli acquisti di beni e servizi sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- **minor prezzo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, secondo le modalità stabilite nel capitolato ovvero nella lettera di invito;
- **offerta economicamente più vantaggiosa**, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità della prestazione, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'*articolo 95 del Codice*. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nel capitolato o nell'invito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettere b) e c), del Codice può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a).

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco Fornitori di ALER BG-LC-SO Telematico, attivato sulla piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata Sistema di Intermediazione telematica (SINTEL), devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

L'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche avvengono in seduta pubblica.

Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica, sono effettuati, in seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice.

L'esito degli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'*articolo 36 del Codice*, mediante pubblicazione, sul profilo del committente.

Art. 14 - Congruità delle offerte

In ogni caso l'Azienda si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

In ogni caso l'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 15 - Contratto

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, si procederà mediante idonee forme semplificate e/o telematiche, quali la scrittura privata, lo scambio di lettere con il quale l'Azienda dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

L'Azienda procederà in ogni caso alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità a quanto stabilito dal Codice.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Art. 16 - Verifica di conformità delle prestazioni ed attestazione di regolare esecuzione

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni in economia di beni e servizi sono soggette a verifica, con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti.

Art. 17 - Inadempimento dei contratti

Le penali previste nelle singole lettere di invito per difformità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di inadempimento grave ed accertato, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Servizio richiedente.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate all'Azienda dal contratto.

Art. 18 - Subappalto

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nel rispetto di quanto previsto dall'*art. 105 del Codice*.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 20 - Termini e modalità di pagamento

I pagamenti sono disposti, nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile Unico del procedimento, della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei singoli contratti.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla *L. 136/2010*.

Art. 21 - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'*art. 106, comma 13, del Codice*.

Art. 22 - Modalità di risoluzione delle controversie

I contratti sottoscritti ai sensi del presente regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte VI del Codice dei contratti, con esclusione del deferimento in Arbitri di cui all'*art. 209 del Codice*.

Art. 23 - Accesso agli atti

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 53 del Codice*.

Art. 24 - Trattamento dei dati

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della richiamata normativa.

Art. 25 – Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Presidente con proprio provvedimento. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) e alle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.